

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE:

PREMESSO:

- che la cd. legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) all'articolo 2 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari ed ha introdotto il principio della libera contrattazione dei compensi dei professionisti;


- che gli obiettivi più volte dichiarati dal legislatore risiedevano nella necessità:

a) di adeguare la normativa italiana agli indirizzi definiti nei pareri della Commissione Europea;

b) di favorire il rilancio economico e dell'occupazione, stimolando il funzionamento del sistema produttivo ed aumentando l'efficienza del sistema economico;

c) di operare una convergenza della legislazione italiana nel mercato dei liberi servizi a quella degli Stati membri, dove le professioni sono esercitate in assenza di regolamentazione delle tariffe;

d) di assicurare ai cittadini un'effettiva opportunità di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di miglioramento delle prestazioni sulla base della loro realistica comparazione;



e) di garantire ai giovani professionisti la possibilità di conquistare quote di mercato liberalizzando il prezzo della prestazione;

RITENUTO


- che a distanza di oltre 13 anni dall'entrata in vigore della normativa nessuno degli annunciati obiettivi ha trovato conferma e/o realizzazione in quanto:

a) la dichiarata "illegittimità dei compensi minimi professionali" non ha mai incontrato alcun ostacolo negli indirizzi europei, alla luce delle Direttive Comunitarie e delle numerose sentenze della Corte di Giustizia che anche di recente ha confermato la compatibilità dei compensi fissi professionali con esigenze di interesse generale (da ultimo sentenza del 4 luglio 2019 C-337/17);

b) l'eliminazione delle tariffe minime e fisse non ha avuto alcuna ricaduta sul sistema produttivo ed economico italiano; né la liberalizzazione dei servizi legali ha determinato un rilancio della competitività delle imprese o un superamento delle condizioni di asimmetria sociale ed economica; né le misure adottate dal decreto hanno rappresentato un incentivo all'incremento occupazionale del Paese;

c) vi sono ad oggi legislazioni nazionali europee (ad es. la Repubblica Federale di Germania) che hanno mantenuto l'obbligatorietà delle tariffe professionali e per le quali la conservazione dei minimi è sinonimo di un livello di qualità necessario a garantire un obiettivo di interesse generale e di tutela dei consumatori;

d) la liberalizzazione del mercato dei servizi legali non ha rappresentato alcuna garanzia per il consumatore, avendo prodotto un rafforzamento dei contraenti più forti e, in alcuni casi, attraverso una selezione avversa, l'eliminazione dei



professionisti con prestazioni di qualità, ancorchè non economicamente competitivi;


e) l'abrogazione delle tariffe minime obbligatorie anziché rimuovere le cause di diniego di opportunità per i giovani professionisti ha esposto la parte più debole ad una speculazione selvaggia, dettata dalla necessità di accedere al mercato,

CONSIDERATO


- che la legge n. 248/2006 ha operato una mera deregolamentazione del sistema della remunerazione dei servizi professionali, senza prevedere incentivi per il miglioramento della competitività delle prestazioni, per cui il risultato non è stata la libera concorrenza ma un sistema di mercato al ribasso, con conseguente riduzione degli investimenti indispensabili per il corretto e qualificato esercizio della professione (personale, aggiornamento, strumenti di innovazione tecnologica);

- che la liberalizzazione delle prestazioni, non ha tenuto conto della dimensione pubblicistica della professione forense che non può più essere disciplinata alla stregua dell'attività imprenditoriale, né può continuare a soggiacere alle regole del mercato;

- che la peculiarità del rapporto di fiducia tra il professionista ed il cliente e la natura dell'opera intellettuale rendono improrogabile l'esigenza di sottrarre le professioni intellettuali, ed in particolare quella forense, alla regolamentazione del rapporto tra consumatore ed impresa ed alla logica della scelta di un servizio legale sulla base del rapporto qualità- prezzo;



- che l'abrogazione della obbligatorietà delle tariffe fisse e minime, lungi dal determinare gli effetti virtuosi prefigurati in sede di emanazione della legge n. 248/2006 a tutela dei consumatori ha operato una evidente distorsione del rapporto tra professionista e cliente;
- che la libera contrattazione della prestazione di servizi legali ha determinato forti squilibri ed il consolidamento di posizioni dominanti attraverso fenomeni di imposizione da parte dei c.d. grandi committenti (banche, assicurazioni, grandi imprese ed enti pubblici) di convenzioni al di sotto dei limiti tollerabili, già sanzionati da numerose pronunce dell'autorità giudiziaria;
- che il legislatore ha già preso atto delle evidenti distorsioni conseguenti alla liberalizzazione dei compensi delle professioni intellettuali ed ha cercato di contenerle mediante l'adozione della normativa sull'"Equo compenso";
- che la continua, reiterata e disinvolta disapplicazione delle norme a tutela del compenso delle prestazioni erogate dai professionisti costringono gli esercenti le professioni intellettuali e le rappresentanze istituzionali e di categoria ad intervenire continuamente, anche in via giudiziaria, a tutela della dignità della prestazione;
- che, dunque, la normativa vigente non è riuscita a svolgere la funzione di garanzia nella determinazione del compenso professionale;
- che, come affermato dalla Corte di Giustizia Ue, una tariffa determinata secondo onorari minimi fissi, in alcuni contesti, come il mercato italiano, con «un numero estremamente elevato di avvocati iscritti ed in attività», serve a evitare che la concorrenza si traduca nell'offerta di prestazioni al ribasso e il rischio «di un peggioramento della qualità dei servizi forniti»;



- che, riconoscere un reddito adeguato agli Avvocati, ulteriormente minato dai ritardi nei pagamenti del patrocinio a spese dello Stato, rappresenta una garanzia per l'autonomia ed indipendenza del ruolo costituzionale, a tutela dell'effettività della giurisdizione.

TANTO PREMESSO

l'Organismo Congressuale Forense invita il Parlamento ed il Governo Italiano ad assumere con urgenza iniziative normative che, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, recentemente confermata dalla sentenza del 4 luglio 2019, possano sanare una situazione allo stato inidonea a mantenere livelli di qualità dei servizi legali prevedendo la reintroduzione dei parametri minimi e non derogabili per tutte le prestazioni professionali.

Roma, 25 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraoło

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico